

1 - Porgo, anzitutto, un cordiale saluto a tutte le Autorità politiche presenti a questa cerimonia e ai Prefetti qui convenuti, ai rappresentanti dell'Autorità giudiziaria ordinaria, della Corte dei Conti e della Giustizia tributaria, agli illustri docenti e ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio dell'Ordine di Milano, della Società italiana degli Avvocati amministrativisti e della Società lombarda degli avvocati amministrativisti, a quelli delle Avvocature pubbliche, nonché a tutti gli Avvocati, che hanno accettato il mio invito a essere qui presenti.

Un saluto altrettanto cordiale esprimo a nome di tutti i magistrati e mio personale ai Colleghi Roberto Pupilella e Luca Cestaro in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e Michelangelo Francavilla, che è qui presente per l'Associazione nazionale dei Magistrati amministrativi.

Un sentito ringraziamento porgo all'avv. Guido Bardelli, al prof. Filippo Lubrano, all'avv. Mario Viviani e, in particolare, al Cav. Rodolfo Masto per aver reso possibile il concerto di mercoledì scorso presso questa stessa bella sala dell'Istituto dei Ciechi e per aver collaborato efficacemente anche per lo svolgimento dell'odierna cerimonia.

Questa assemblea, che vede qui presenti quanti hanno a cuore le sorti della giustizia amministrativa sarà contrassegnata, come avvenuto lo scorso anno, da una necessaria sobrietà, con la quale s'intende corrispondere alle difficoltà

che trasversalmente segnano la nostra vita nazionale e ai problemi di non facile soluzione per tanta parte della collettività.

2 - E' certo un malinconico dato di fatto che la crisi della giustizia sia perdurante e che coinvolga tutte le magistrature. Non è, infatti, controvertibile che la giustizia non renda il suo servizio in un tempo ragionevole, fatta nominata eccezione, per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, per la tutela cautelare che mantiene un'elevata efficienza e per le controversie a rito abbreviato: il che rende consigliabile omettere encomiastici riconoscimenti per l'impegno dei singoli e della struttura giudiziaria nel suo complesso, occorrendo invece individuare pubblicamente i problemi da tempo irrisolti, illustrando quale sia il ruolo dei giudici e quale atteggiamento ci si attenda da parte dei difensori. L'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, che è stato recentemente novellato con una seconda rilettura, può rappresentare la positiva occasione per far emergere nel rispetto delle rispettive responsabilità un comune *Zeitgeist* che induca a percorrere nuove vie per far intendere, soprattutto a quanti siano in attesa di giustizia, che i ricorsi custoditi negli archivi del Tribunale hanno la *chance* di pervenire a una conclusione in tempi ragionevoli, piccoli o grandi che siano i problemi che essi introducano: il che oggi, se resta fermo l'attuale assetto organizzativo e strutturale, non è prevedibile, come dimostra l'opera incessante cui è chiamata, dopo cinque anni dalla proposizione dei ricorsi, madame la *Guillotine*, che fa calare il sipario su processi dei quali i ricorrenti non hanno quasi più memoria.

Occorre dunque che, di fronte a un pianeta giustizia che appare per voce unanime in ritardo rispetto alle esigenze di un Paese che aspira a crescere, giudici e avvocati mostrino il coraggio di modificare inveterate abitudini, abbandonando i pur eleganti formalismi e applicando il parametro dell'*aurea brevitatis* sollecitata dal codice del processo amministrativo, nonché individuando misure capaci di aumentare il tasso di produttività del sistema, avendo come *target* di riferimento gli ordinamenti a noi più vicini per far comprendere all'esterno dei palazzi di giustizia che gli attori del processo intendono giocare la loro partita nel quadro di un giusto processo.

Non è certo in discussione l'impegno di avvocati e giudici, che è divenuto in quest'ultimo torno d'anni sensibilmente più elevato anche per il progressivo ingresso nell'ordinamento nazionale del diritto comunitario e di quello convenzionale, che hanno, infatti, fatto cadere le certezze di un tempo, fra le quali la funzione nomofilattica delle Corti di ultima istanza e la stessa intangibilità del giudicato. Nello svolgimento del lavoro quotidiano sono dunque plurime le fonti di riferimento e costante il pericolo di smarrire la *dritta via* di fronte a una *selva selvaggia, aspra e forte*, ove si ergono i diritti fondamentali, sul cui richiamo proprio in questi giorni è stata posta in dubbio dal giudice ordinario la legittimità del cosiddetto redditometro, mentre resta, tuttora, irrisolta davanti al giudice ordinario e a quello amministrativo l'adozione di terapie genetiche sperimentali sollecitate da pazienti che si trovano in pericolo di vita,

I giuristi, tuttavia, non possono che accettare di buon grado il rapido modificarsi degli strumenti di lavoro e delle categorie apprese nella loro originaria formazione, come ha di recente osservato il primo presidente della Corte di Cassazione di fronte all'irruzione nel nostro ordinamento da parte di fonti esterne di nuovi concetti e di nuovi istituti, che entrano a buon diritto a far parte integrale di ciascun ordinamento nazionale: aveva ragione Salvatore Giacchetti quando, in un risalente convegno di Varenna, ebbe a sottolineare, senza riuscire, peraltro, a persuadere gli attoniti ascoltatori di allora, che le térmiti comunitarie avrebbero presto o tardi preso il sopravvento sugli istituti di genesi nazionale.

L'impegno che avvocati e giudici devono in ogni caso assumere ha trovato base e ragione nell'imperioso segnale dato dal Governo Monti che, implicitamente registrando gli inaccettabili ritardi della giustizia nazionale, ha sollecitato nel 2011 tutti i responsabili degli uffici giudiziari e di tutte le relative articolazioni ad abbattere l'arretrato in modo da poter superare almeno del 10% la corrente produttività.

Nell'adottare nell'ottobre del 2011 un programma di lavoro in applicazione dell'art. 37, 1° e 2° comma del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito nella L. 6.8.2011, n. 111 ho disposto, recependo una successiva direttiva del Consiglio di Presidenza, che siano puntualmente rispettati gli obblighi di trattazione prioritaria dei ricorsi, individuando quelli che abbiano a oggetto

una sola questione di diritto, ricercando quelli effettivamente identici e, da ultimo, rappresentando la necessità che sia incentivata con carattere di generalità l'istruttoria prevista dagli art. 64 e 68 del codice del processo amministrativo, fissando con priorità le cause per tale via divenute mature per la decisione. Pur essendo ciò avvenuto è, peraltro, mancata una concorrente iniziativa da parte dei difensori volta ad acquisire atti, documenti o anche mere informazioni dall'Amministrazione come oggi il nuovo codice autorizza e comunque a richiedere l'ammissione di prove.

Non essendo agevole il reperimento officioso dei fascicoli giacenti nell'archivio è dunque seriamente ipotizzabile che non abbiano potuto giovare di questa iniziativa numerose cause di pronta definizione e insieme a esse i ricorsi accomunati da identiche o simili questioni. Sono fermamente persuaso che, ove ciò avvenisse, i risultati conseguibili non sarebbero di secondaria importanza.

Mentre mi riprometto di convocare a breve su questi temi i rappresentanti della camera amministrativa del Consiglio dell'Ordine di Milano e degli altri Ordini del distretto rinnovo in quest'occasione l'invito a tutti gli avvocati affinché s'instauri nella prassi del Tribunale, pur nel formale silenzio del nuovo codice del processo amministrativo, una reale ed effettiva fase istruttoria, per la quale potrebbero fissarsi anche apposite udienze, in modo che proprio quei ricorsi possano divenire celermente maturi per la loro definizione nel merito, evitando una volta per tutte che l'istruttoria debba

essere disposta in sede di pubblica udienza, fissata dopo una lunga attesa e plurime domande di prelievo, quando le parti si attendono con plausibili ragioni l'emanazione di una sentenza che definisca il giudizio.

A questo problema ha fatto riferimento il Presidente del Consiglio di Stato quando era ancora presidente del T.A.R. Lazio, soffermandosi meditatamente sull'incongruenza e antieconomicità di una gestione processuale di risalente origine e rimasta cristallizzata nei decenni nella rilevata assenza di una fase istruttoria: mi associo dunque al suo appello per l'introduzione di una fase istruttoria, per la quale potrebbero essere utili indicazioni da parte del Consiglio di Presidenza, certo che, così operando, anche la gestione dei prelievi potrebbe essere razionalizzata. Se si potesse creare fra avvocati e giudici una giusta sinergia ne conseguirebbe che, a parità d'impegno da parte dei magistrati e del personale amministrativo, la cui povertà sul piano numerico non smette di stupire in sedi come quelle di Milano e di Brescia, possa essere perseguita la ragionevole durata dei processi amministrativi nella regione più industrializzata del Paese.

Per quest'aspetto è egualmente incontrovertibile che il rilievo degli interessi pubblici e di quelli economici presenti in Lombardia, obiettivamente assai più elevati che altrove, avrebbe richiesto e richiede un congruo incremento delle locali piante organiche da parte del nostro organo di autogoverno nel corretto equilibrio rispetto a quelle di altri T.A.R.: la presenza di soli 20 magistrati in questo Tribunale e di 10 magistrati nella Sezione staccata di Brescia,

coadiuvati da un assai contenuto numero di dipendenti amministrativi in entrambe le sedi, mortifica la gestione della giustizia amministrativa per quanto non è stato fatto negli anni in cui non era ancora operativa la scure della *spending review*.

Pur nel quadro degli odierni limiti finanziari resta comunque indifferibile sul piano organizzativo il pieno sostegno da parte del nostro Consiglio di Presidenza, oggi presieduto da Giorgio Giovannini dopo l'avvenuta elezione a Giudice della Corte costituzionale del Presidente Giancarlo Coraggio; auspico insieme ai Colleghi che sotto la sua guida il Consiglio si ritenga chiamato non soltanto a diramare direttive per l'equa e corretta distribuzione del carico di lavoro fra i magistrati, percorrendo l'impervia via della pesatura dei singoli fascicoli, ma a incoraggiare quanti intendano proficuamente operare e a verificare periodicamente i risultati dei singoli tribunali, *battendo col remo chiunque s'adagia* e valorizzando al contrario la capacità organizzativa dei singoli.

Alla luce dell'odierna situazione organizzativa Il problema che si prospetta dunque con urgenza, in una fase contrassegnata da uno stallo sul piano nazionale di assai incerta durata, è necessariamente quello di utilizzare al meglio le risorse disponibili e di richiedere a ciascuno degli attori del processo di elevare il suo personale contributo per migliorare l'immagine del servizio giudiziario che si offre alla collettività.

Né deve prendere lo sconforto nell'assumere questo comune impegno nel confronto con i tempi di definizione dei ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi tedeschi e francesi, che si chiudono tutti con sentenza definitiva nello spazio di un anno o poco più; questa invidiabile efficienza, resa possibile dal maggior numero di magistrati e di personale amministrativo in entrambi i due Paesi, oltre che da una diffusa dislocazione sul territorio di ciascun Land e ciascun Dipartimento delle strutture giudiziarie di primo e di secondo grado, non è allo stato obiettivamente conseguibile in Italia, ove si consideri che soltanto una parte dei ricorsi pervenuti nel corso di ogni anno è definita con sentenza di merito, dovendosi tener conto dell'esigenza di fissare quelli degli anni precedenti: ne consegue che si consolida per un tempo non a priori definibile la pendenza globale con la conclusione che non pochi ricorsi si candidano volenti o nolenti a far conoscenza allo scadere di un quinquennio di silenziose *tricoteuses* prima che si abbatta su di loro la mannaia della perenzione.

Il segnale che si trarrebbe dalla comune constatazione di una più efficiente gestione dei processi, che si avvii verso una soglia di potenziale maggiore produttività e di effettività della tutela dimostrerebbe che l'impegno per una svolta rispetto ai riti del passato, quando la giustizia amministrativa era considerata essenzialmente elitaria, è ancora presente in quanti l'amministrano da una parte e dall'altra del banco dell'aula d'udienza.

E' dunque nel perseguimento di questi fini che, dopo il riordino dello scorso anno delle materie assegnate alle quattro Sezioni del Tribunale, avuto particolare riguardo agli appalti pubblici suddivisi fra tre di esse, anche per quest'anno e con piena collaborazione e finale assenso da parte dei presidenti di Sezione sono state ancora riviste le stesse materie in modo da riequilibrare l'effettivo carico di lavoro e perché si allarghino e approfondiscano la formazione e l'esperienza di tutti i Colleghi. Con questo nuovo anno segnalo, inoltre, che vi è stato un cambio nelle presidenze di due Sezioni, per avvenuta decorrenza del prescritto quinquennio di permanenza e che i Colleghi Adriano Leo e Domenico Giordano sono transitati rispettivamente alla guida della Sez. III e della Sez. IV.

In questo nuovo assetto volto a migliorare il lavoro delle Sezioni, cui è stato associato un contenuto movimento nelle segreterie mi rivolgo ora volentieri al personale amministrativo che vi è addetto, oltre a quello di tutti gli altri uffici del Tribunale, ben consapevole dell'apporto che ciascuno esplica a favore dei magistrati milanesi e della cortesia e disponibilità con cui collabora con i difensori, qualità queste ultime non iscritte nei contratti collettivi di lavoro, ma che rappresentano una tradizione di questa sede e di quella staccata di Brescia, presieduta dal Collega Giuseppe Petruzzelli.

Un ringraziamento particolare esprimo alla dott.ssa Marta Mondelli, Segretario Generale del Tribunale, già dirigente presso il Ministero del Lavoro, che in meno di due anni di serrato lavoro ha acquisito approfondita

conoscenza di ogni procedura amministrativa e della non facile arte di governo del personale.

Alla preziosa collaborazione fra avvocati e giudici non può in ogni caso restare assisa come invitato di pietra la pubblica Amministrazione statale, regionale, provinciale e comunale, ricordando che essa è la prima custode del principio di legittimità anche sul piano comunitario: I provvedimenti amministrativi che si rivelino successivamente illegittimi esigono un sollecito intervento in via di autotutela, quale importante fonte di deflazione delle controversie e sovente con un cospicuo risparmio per le spese di lite, restando altrimenti ben vigile la Procura della Corte dei Conti per l'eventuale giudizio di responsabilità. Una tale pronta attenzione al rispetto della legalità dimostra che essa deve essere un costante obiettivo, alieno anche sul versante amministrativo da inutili formalismi, in ciò favorendo il costituirsi di un affidamento nella certezza che l'Amministrazione italiana presta alla collettività nazionale un reale ed effettivo servizio pubblico.

3 - Passando a qualche breve considerazione sul nuovo codice del processo amministrativo va riconosciuto che la sua adozione ha apprestato regole certe per tutti nel richiedere e nel fornire risposte alla domanda di giustizia nei confronti della pubblica Amministrazione; secondo quanto è emerso in dottrina è, tuttavia, palese la sua fragilità nell'impianto del principio della domanda e dunque nell'inesistenza di un'azione formalmente diversa da quelle d'impugnazione e di condanna: alla cancellazione della prevista azione di accertamento, nel quadro della quale si sarebbe posta quella di

adempimento, aveva supplito quasi surrettiziamente l'art. 34, lett. c) del codice che, con riferimento alla sentenza di condanna, autorizzava il giudice a disporre misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, oltre al risarcimento in forma specifica. Un'innovativa lettura ne era stata data dalla Sez. III con la nota pronuncia 8.6.2011, 1428, che ha anticipato l'introduzione dell'azione di adempimento con un'eco positiva in tutto il Paese. La norma è stata ora positivamente integrata dalla possibilità di emanare un ordine di rilascio del provvedimento amministrativo formalmente negato, ogni volta che si configuri un tratto di attività amministrativa vincolata ovvero quando la discrezionalità si sia ridotta a zero. Anche in questo caso, tuttavia, è agevole constatare che la detta domanda non gode di alcuna autonomia, dovendo essere contestualmente introdotta con la richiesta di un formale annullamento. Un'azione generale di accertamento, in cui s'inquadrerebbe, come avviene in Germania, quella di adempimento, è dunque ancora vistosamente assente, il che rende palese l'intento di mantenere un ruolo centrale all'impugnazione anche nel processo in cui deve accertarsi l'esistenza o meno di una pretesa, dal cui accoglimento soltanto scaturisce l'annullamento del provvedimento in questione.

E' in quest'accezione che la dottrina ha osservato che il nuovo codice del processo, cui pure va ascritto il merito di essere stato adottato, guarderebbe al passato, non essendo stati indicati i nuovi traguardi da raggiungere, approntando gli adeguati strumenti processuali per il perseguimento di una tutela più adeguata e conforme alle esigenze della collettività.

Sotto quest'aspetto, nonostante la disponibilità manifestata da molti Tribunali a conoscere la situazione di fatto e di diritto delle vicende sottese all'impugnazione di un provvedimento amministrativo, sembra emergere nel codice il difetto di una chiara distinzione tra la disciplina del processo di legittimità rispetto a quello di giurisdizione esclusiva e, in particolare, a quello sugli appalti pubblici, di stretta derivazione comunitaria, ove la domanda è formalmente enunciata quale diritto alla partecipazione alla gara e all'aggiudicazione del contratto: in tali vicende processuali la pronuncia del giudice ha per oggetto direttamente l'accertamento della pretesa alla stregua delle regole stabilite dai bandi e dai connessi capitolati speciali.

Ricordo, poi, che altra disposizione dubbia, pur nella consapevolezza del fine che persegue, è quella che fa divieto alle Sezioni singole del Consiglio di Stato di dissentire dagli indirizzi dell'Adunanza plenaria, essendo esse obbligate a dar corso a un rinvio a quest'ultima per un riesame, ogni volta che ritengano di adottare una divergente decisione: è, infatti, palese che i collegi giudicanti in periferia, ancorché non siano tenuti al rispetto dell'identico divieto, non potranno non porsi il problema se attenersi o meno delle sentenze dell'Adunanza plenaria, per evitare che il successo guadagnato in primo grado da una delle parti in causa si risolva in disfatta davanti al Consiglio di Stato: queste perplessità si colgono nella sentenza del T.A.R. Lazio n. 197 del 2012, mentre si resta in attesa di una pronuncia da parte della Corte del Lussemburgo dopo il rinvio effettuato dal T.A.R. Piemonte con

l'ordinanza 9.2.2012, n. 208 in materia di ricorso incidentale e del suo ruolo potenzialmente preclusivo dell'esame del ricorso principale..

Altrettanto deve dirsi per l'ordinanza 5.12.2012, pubblicata il 15.1 u.s. con il numero 123, con cui la Sez. I di Milano ha rinviato la questione del cosiddetto falso innocuo alla Corte di giustizia, prospettando alla stessa una lettura del diritto comunitario che autorizzerebbe a disapplicare la sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato, con cui è stata annullata una sentenza della Sezione, che aveva fatto proprio un indirizzo minoritario della giurisprudenza.

4 - Qualche breve cenno farò ora quanto alla domanda di giustizia proposta davanti alla sede di Milano. Rinviando alla lettura dei quadri sinottici allegati a questa relazione segnalo soltanto che il numero dei nuovi ricorsi depositati è inferiore a quello del 2011 in ragione del 15% circa; che sono stati definiti lo scorso anno 6.245 ricorsi, ivi compresi quelli da tempo pendenti, un dato quest'ultimo sensibilmente superiore a quello del 2012 pari a 4.880 ricorsi: il che dimostra che l'obiettivo indicato dal Governo Monti è stato raggiunto, nonostante siano diminuiti in quantità rilevante i ricorsi promossi da cittadini extracomunitari per i quali la definizione con sentenza si presentava relativamente semplice alla luce della loro serialità.

La globale pendenza al 31.12.2012 è in ogni caso ulteriormente diminuita, assommando a 9.260 ricorsi rispetto ai 12.342 del 2011: segno quest'ultimo sicuramente positivo ancorché il dato si giovi di un sensibile numero di perenzioni quinquennali.

La diminuzione del contenzioso trova varie, concorrenti risposte, che spaziano dalla pura e semplice disaffezione nei confronti della giustizia amministrativa e dei suoi risalenti formalismi, alla persistente crisi economico - finanziaria, ma anche al crescente costo dell'accesso ai Tribunali amministrativi, di recente sensibilmente più elevato rispetto al passato soprattutto in materia di appalti pubblici. L'Avvocatura milanese si è fatta, tuttavia, carico di questo grave problema con una denuncia alla Commissione europea e al Consiglio d'Europa per il seguito di competenza per la tutela del giusto processo e di un suo agevole accesso da parte dei ricorrenti.

5 - Quanto all'attività più in dettaglio svolta dal Tribunale nello scorso anno, richiamo l'attenzione su alcune sentenze, che hanno preso una motivata e persuasiva posizione su questioni rilevanti per la regione Lombardia, ma anche per l'intero territorio nazionale.

Per la Sez. I segnalo la sentenza 26.10.2012, n. 2620, con la quale è stato riconosciuto legittimo l'affidamento diretto del servizio di gestione del patrimonio immobiliare abitativo da parte del Comune di Milano all'ALER in applicazione del principio di cooperazione istituzionale per l'esercizio di una funzione di pubblico interesse: si tratta di una pronuncia che ha preceduto di poco quella del 19.12.2012 in C-159/2011 della Corte di giustizia, che ha affermato lo stesso principio; altra sentenza è quella 12.7.2012, n. 1273 in tema di proposte migliorative per l'affidamento di appalti; di altrettanto rilievo è la sentenza 14.6.2012, n. 2686, che ha chiarito la sufficienza del

patrimonio netto consolidato ai fini della dimostrazione del requisito di affidabilità finanziaria prescritto dal bando di gara; quella 14.6.2012, n. 1658 quanto al concetto di soccorso istruttorio e a quello di proporzionalità con riferimento all'onere di dimostrare di avere svolto più di un contratto analogo in materia di appalto di servizi.

La Sez. II, che tratta fra le altre la materia dell'urbanistica e dell'edilizia, ha affrontato con la sentenza 10.8.2012, n. 2182 il problema della realizzabilità di un impianto di betonaggio in variante allo strumento urbanistico, ove si coglie nel lento e tortuoso svolgersi della procedura, l'obiettivo incapacità delle conferenze di servizi a pervenire a una conclusione condivisa, il tutto complicato dal sopravvenuto cambio di un Consiglio comunale. Altra sentenza ha affrontato il problema dell'interpretazione dell'art. 38 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia) dopo l'annullamento di un permesso di costruire a seguito di accoglimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; era stato, infatti, accertato che la volumetria della nuova struttura residenziale realizzata era esuberante rispetto a quella consentita. Nell'attenta motivazione della sentenza è stato posto in luce il preminente valore del principio di affidamento indotto dal rilascio del titolo edilizio rispetto al sopravvenuto annullamento, ferma la possibilità del risarcimento del danno. Con sentenza 15.3.2012, n. 856 è stata annullata una norma tecnica di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio del Comune di Milano.

Sul piano urbanistico segnalo, inoltre, che, nell'ottica della massima collaborazione con il Tribunale il Comune di Milano ha trasmesso alla Sezione

II una copia di tutta la documentazione grafica e documentale del nuovo piano di governo del territorio, il che renderà possibile ai difensori nei circa 80 ricorsi fino a oggi depositati di non richiedere ponderose istruttorie per acquisirla singolarmente.

Di sicuro interesse si presentano le due ordinanze di rinvio alla Corte del Lussemburgo e le sentenze depositate dalla Sez. III.

Con la prima ordinanza 22.3.2012, n. 895 è stato richiesto alla Corte se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza precludano che sia vietato a un farmacista abilitato e iscritto all'albo professionale e che sia titolare di una parafarmacia di vendere farmaci soggetti a prescrizione medica su ricetta bianca e, cioè, non a carico del Servizio sanitario nazionale. Con la seconda ordinanza è stato richiesto alla Corte di chiarire se contrasti o meno con il principio di proporzionalità per gli appalti al di sopra e al di sotto della prescritta soglia comunitaria la qualificazione di grave violazione contributiva quella di un mancato versamento che superi la soglia di € 100,00 e sia contemporaneamente superiore al 5% dello scostamento fra le somme dovute e quelle versate.

Con la sentenza 29.12.2012, n. 3274 è stata annullata la delibera n. 99/11 dell'Autorità per l'elettricità e il gas, avente a oggetto il servizio di default, ritenuto in contrasto con il principio di genesi comunitaria e nazionale della separazione anche funzionale tra le attività di distribuzione e di fornitura del gas.

Oltre a numerose sentenze in materia di disabili, con le quali è stato fatto obbligo dell'insegnante di sostegno, devo ricordare i plurimi giudizi di ottemperanza per un valore globale di centinaia di milioni di euro, con cui è stato disposto il pagamento a favore di imprese di crediti maturati nei confronti di Aziende sanitarie commissariate delle Regioni Lazio, Calabria, Campania e Puglia.

Infine la Sez. IV ha annullato con sentenza 18.7.2012, n. 2035 il concorso per dirigenti scolastici indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'accertata violazione del principio dell'anonimato in sede di valutazione delle prove scritte, principio volto a garantire la serietà del concorso e la positiva valutazione dei candidati più meritevoli, costantemente affermate dalla giurisprudenza amministrativa.

Di altrettanto interesse appare la sentenza 4.9.2012, n. 2220, con la quale è stata disattesa in rito con diffusa motivazione l'azione di accertamento dell'obbligo della Regione Lombardia di adottare un piano per la qualità dell'aria in applicazione dell'art. 30 del codice del processo amministrativo che fa obbligo di proposizione contestuale di altra azione nella specie non introdotta; è stata, invece, accolta la contestuale domanda avanzata per contrastare il silenzio opposto dalla Regione, reputando innovativamente come concorrente la domanda principale dichiarata inammissibile e conseguentemente ordinando alla Regione di elaborare la proposta del piano entro il termine di 60 giorni.

Come può obiettivamente costatarsi il Tribunale si confronta con temi di elevato livello sul piano giuridico e sociale, manifestando il proprio impegno nella definizione di cause di tutto rilievo nel distretto e sul piano nazionale, impegno che persisterà nel tempo da parte di tutti noi in piena autonomia e terzietà rispetto alle parti in causa.

Grazie per l'attenzione.

Francesco Mariuzzo

Milano, 1.3.2013

PROVVEDIMENTI EMESSI DALLE SEZIONI DAL 1/1/2012 AL 31/12/2012

Provvedimenti collegiali	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Totale
DECRETO COLLEGIALE	1	2	62	1	66
DISPOSITIVO DI ORDINANZA				3	3
DISPOSITIVO DI SENTENZA	11		12	10	33
ORDINANZA CAUTELARE	327	386	426	384	1523
ORDINANZA COLLEGIALE	113	75	106	198	492
SENTENZA	458	461	822	572	2313
SENTENZA BREVE	94	170	80	158	502
Totale sentenze	552	631	902	730	2815
Totale Provvedimenti	1004	1094	1508	1326	4932

Provvedimenti monocratici	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Totale
DECRETO CAUTELARE	64	44	122	70	300
DECRETO DECISORIO	930	1516	831	168	3445
DECRETO INGIUNTIVO		2	1	25	28
DECRETO PRESIDENZIALE	102	57	54	141	354
ORDINANZA PRESIDENZIALE	23	24	17	17	81



